

TRIBUNALE DI MATERA
MAGISTRATURA DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

In favore del prof. **LONGOBARDI FRANCESCO**, nato a Cava dei Tirreni il 25.09.1969 e residente in Milano alla via Privata Riccardo Galli 1 (**C.F. LNGFNC69P25C361M**) rappresentato e difeso – giusta mandato allegato in calce al presente atto – dall'avv. Francesca Chietera (CF: **CHTFNC65T54F052N**), presso il cui studio, in Matera al Largo Passarelli 9, elettivamente si domicilia, dichiarando di voler ricevere comunicazioni di rito al n. di fax 0835/346559 oppure all'indirizzo PEC chietera0237@cert.avvmatera.it

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E GEOMETRI LOPERFIDO – OLIVETTI, con sede in Matera alla via Aldo Moro 28, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO PER LA BASILICATA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Potenza al corso XVIII Agosto;

UFFICIO SCOLASTICO PER LA BASILICATA, Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Potenza al corso XVIII Agosto;



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Bari alla via Melo da Bari 97;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla via dei Portoghesi 12

CONVENUTI

PREMESSO IN FATTO

1. Il ricorrente, in possesso di diploma ISEF e docente di scienze motorie (classe di concorso A048), partecipava al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con decreto direttoriale n. 106 del 26.02.2016 (**doc. 1**) che prevedeva, tra i requisiti di ammissione, il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.
2. Ritenendo illegittima detta clausola del bando (per il fatto che il Ministero da anni non bandiva concorsi per acquisire l'abilitazione all'insegnamento), il ricorrente, mediante ricorso collettivo iscritto al n. 4826/2016 R.G., impugnava dinanzi al TAR Lazio il bando di concorso emanato con decreto direttoriale n. 106 del 26.02.2016, nella parte in cui escludeva coloro i quali non fossero in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.
3. Il Tar Lazio, con ordinanza depositata in data 15.06.2016 (**doc. 2**), accoglieva l'istanza cautelare e, per l'effetto, disponeva l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove d'esame per il citato concorso.
4. Successivamente, con sentenza n. 8035/2019, depositata in data 20.06.2019 (**doc. 3**), il TAR Lazio accoglieva il ricorso sul presupposto che il



bando di concorso impugnato era stato definitivamente annullato in parte qua con la sentenza n. 3705/2018 del Consiglio di Stato, con conseguente sua inopponibilità ai ricorrenti.

5. Conseguentemente il Longobardi – ammesso al concorso con riserva e superato con esito positivo - veniva inserito nelle graduatorie di merito dell'Ufficio Regionale per la Puglia, e successivamente individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (**doc. 4**), donde la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato decorrente dall'1.9.2018 presso l'Istituto Scolastico Bachelet – Galilei, con sede in Gravina in Puglia, in qualità di docente di ruolo in prova per l'insegnamento della disciplina di Scienze Motorie e Sportive (**doc. 5**).

6. Lo stesso superava con esito positivo il periodo di prova, come si evince dal decreto dirigenziale n. 1471 del 10.07.2019 (**doc. 6**).

7. Nell'anno scolastico 2021/2022 il ricorrente, all'esito delle operazioni di mobilità relative a detto anno scolastico, otteneva poi il trasferimento presso l'ITCG Loperfido – Olivetti, con sede in Matera, ove iniziava a prestare servizio a decorrere dal 1.9.2021 (**doc. 7**).

8. Nelle more, tuttavia, interveniva la sentenza n. 1856/2022, depositata in data 16.03.2022, con la quale il Consiglio di Stato (sez. VI), in accoglimento del ricorso in appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, riformava la sentenza di primo grado, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo del giudizio (**doc. 8**).

9. In erronea “esecuzione” di detta sentenza, con decreto direttoriale n. 15135 del 22.04.2022 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia disponeva il depennamento del ricorrente dalla graduatoria generale definitiva di merito



relativa alla classe di concorso A048, nonché la trasformazione (!) del contratto in essere, da tempo indeterminato a tempo determinato (**doc. 9**).

Seguiva decreto USR Puglia, Ufficio III Ambito territoriale per la Provincia di Bari, n. 8831 del 28.04.2022, di revoca dell'individuazione del ricorrente quale destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato (**doc. 10**).

10. In esecuzione dei citati decreti l'Istituto Tecnico Loperfido – Olivetti, con decreto dirigenziale 5061 del 16.05.2022, dichiarava risolto il contratto di lavoro con effetto retroattivo (!) al 22.4.2022, specificando che il servizio prestato dall'1.9.2018 al 21.4.2022 dovesse essere computato ai soli fini economici e non giuridici (**doc. 11**).

11. Il ricorrente si vedeva quindi costretto, pur di continuare a lavorare, a sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro, questa volta a termine, decorrente dal 22.4.2022 al 30.06.2022 (**doc. 12**); contratto che, pur recando la data del 22.04.2022, è stato sottoscritto in data 10.06.2022.

12. Per concludere, il ricorrente veniva invitato, in occasione degli esami di riparazione, a sottoscrivere un nuovo contratto a termine, della durata di UN giorno (15.07.2022) per 18 ore settimanali (!); anche detto contratto veniva sottoscritto successivamente alla data di inizio (e fine) del rapporto, ovverossia in data 19.07.2022 (**doc. 13**).

13. Con lettera del 04.07.2022 il ricorrente impugnava sia il provvedimento di licenziamento adottato giusta decreto dirigenziale prot., n. 005061 del 16.05.2022 che il termine apposto al contratto di lavoro decorrente dal 22.04.2022 (**doc. 14**); con successiva lettera dell'08.09.2022 impugnava il termine apposto al contratto di lavoro del 15.07.2022 (**doc. 15**).



14. In definitiva, il ricorrente – che in forza di un provvedimento giurisdizionale e non per suo capriccio – **ha superato un concorso pubblico, ha superato il periodo di prova ed ha insegnato per quattro anni consecutivi, improvvisamente è stato defenestrato dal suo impiego, rimanendo privo di reddito e subendo altresì l’azzeramento totale dell’esperienza maturata nel quadriennio**, posto che la stessa, come innanzi detto, viene valutata unicamente ai fini economici e non già ai fini giuridici; circostanza doppiamente pregiudizievole per il ricorrente, posto che il quadriennio di lavoro prestato, oltre a non essere considerato in termini di anzianità, non potrà essere valutato in successivi ed eventuali concorsi, ammesso che vengano indetti, cui lo stesso dovrà partecipare pur avendo superato i 50 anni di età. Il tutto in base ad una presunta “esecuzione” della citata sentenza del Consiglio di Stato, che si rivela erronea, discriminatoria ed illegittima sotto diversi profili per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 CO. 2 BIS DEL D.L. 30 GIUGNO 2005 N. 115, CONVERTITO CON LEGGE 17 AGOSTO 2005 N. 168. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 241/90

Erroneamente, il Ministero convenuto, e per esso gli organi periferici, hanno ritenuto che la sentenza emessa inter partes dal Consiglio di Stato comportasse, quale effetto, il depennamento del ricorrente dalle graduatorie, la risoluzione del rapporto di lavoro e (addirittura) la trasformazione del contratto di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato.



A riguardo, va preliminarmente evidenziato che le sentenze del Consiglio di Stato che hanno dichiarato la legittimità del bando di assunzione di cui al D.D.G. 106/2016 hanno riguardato centinaia di docenti che – come il ricorrente – dopo essere stati ammessi al concorso, averlo espletato con esito positivo, aver superato l’anno di prova, essere stati inseriti nei ruoli pieno iure, improvvisamente si sono trovati destinatari di un provvedimento di licenziamento. addirittura per il ricorrente con effetto retroattivo; tuttavia, dei docenti interessati ricompresi nelle sentenze del Consiglio di Stato, solo una minima parte – ricorrente compreso – ha subito il depennamento dalle graduatorie e la risoluzione del rapporto di lavoro, posto che – al netto di Puglia e Basilicata – in tutte le altre regioni di Italia i docenti in questione hanno continuato a lavorare, mantenendo il posto di ruolo.

Sotto tale profilo, va in via preliminare evidenziata una **plateale disparità di trattamento** tra il ricorrente e centinaia di suoi colleghi sparsi in tutto il territorio nazionale, i quali, pur destinatari della medesima sentenza del Consiglio di Stato ovvero di sentenze analoghe, **non hanno perso il posto di lavoro e continuano tranquillamente a lavorare** avendo l’Ufficio Scolastico regionale di riferimento correttamente applicato la sentenza del Consiglio di Stato.

A comprova di quanto innanzi si esibisce decreto dell’USR Lombardia, che, con riferimento ad un collega destinatario di una sentenza dal contenuto analogo a quella del ricorrente, ha ritenuto lo stesso inserito a pieno titolo nella graduatoria di concorso relativo alla disciplina per la quale aveva concorso (doc. 16).



Lo “sbandamento” amministrativo registratosi all’esito delle citate sentenze del Consiglio di Stato ha indotto quest’ultimo a chiarire che l’accoglimento degli appelli proposti dal Ministero – ovverossia la declaratoria di legittimità in parte qua del bando di concorso, nella parte in cui prevedeva, quale requisito di ammissione, l’abilitazione all’insegnamento, non comporta l’interruzione del rapporto di lavoro, ostandovi il disposto di cui all’art. 4, comma 2 bis, del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005 n. 168.

Con la recentissima sentenza depositata in data 24.08.2022 (**doc. 17**, 4835/2018 R.R.), riguardante un caso identico a quello del ricorrente – in cui l’istante era stato depennato dalla graduatoria definitiva di merito del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, indetto con il medesimo decreto impugnato dal ricorrente (decreto 23 febbraio 2016 n. 106), aveva ricevuto sentenza positiva dal TAR Lazio, integralmente riformata in appello – il Consiglio di Stato ha chiaramente affermato che dall’accoglimento del ricorso in appello “**non consegue alcun effetto quanto al percorso lavorativo e di carriera dei ricorrenti che hanno medio tempore superato le prove cui erano stati ammessi con riserva e che sono stati quindi ormai assunti a pieno titolo**”.

Correttamente il Consiglio di Stato ha perimetrato gli effetti del proprio decum in ordine al rapporto lavorativo ritualmente instauratosi, posto che l’art. 4, comma 2 bis, del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005 n. 168, espressamente prevede che: “*Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano*



superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".

In virtù di tale disposizione – che all'evidenza mira a tutelare l'affidamento del singolo che alla procedura concorsuale ha partecipato – l'abilitazione all'insegnamento, acquisita con l'immissione nei ruoli previo superamento con esito positivo del periodo di prova, è divenuta irreversibile, donde l'impossibilità di tangere una situazione ormai consolidatasi in favore del ricorrente.

Le disposizioni innanzi richiamate, apertamente violate dai convenuti – che hanno peraltro derogato ad un contegno opposto tenuto sul territorio nazionale da tutti gli altri Uffici Scolastici così violando il principio di imparzialità cui l'amministrazione deve uniformarsi – mirano a salvaguardare l'affidamento riposto dal privato cittadino nei confronti della pubblica amministrazione e nella fattispecie il docente che abbia superato le prove di esame e per l'effetto avviato la sua attività lavorativa con inserimento nei ruoli.

Come è noto, il principio del legittimo affidamento, di derivazione nazionale e comunitaria, impone alla pubblica amministrazione di tenere conto, nell'adozione dei provvedimenti anche di autotutela, di tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi ormai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di una situazione ormai definitasi.

Il principio del legittimo affidamento, normato nell'art. 21 nonies della legge 241/90, come successivamente novellata, da considerare estrinsecazione del



principio della certezza del diritto, comune a tutti gli Stati di diritto moderno, presuppone la buona fede soggettiva di colui il cui affidamento sia stato leso; nella fattispecie il ricorrente che, partecipando al concorso con esito positivo, ha organizzato la sua vita personale e familiare contando nell'immissione nei ruoli della scuola; ed è oggettivamente irragionevole che dopo quattro anni di insegnamento il rapporto di lavoro possa risolversi per un requisito di accesso al concorso (abilitazione all'insegnamento) che il ricorrente ha comunque medio tempore acquisito e che in precedenza mai avrebbe potuto acquisire non avendo il Ministero mai bandito concorsi all'uopo finalizzati.

Alla luce di quanto innanzi, emerge con ogni evidenza l'illegittimità dell'operato dei convenuti, i quali hanno inteso di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato da essa facendo derivare effetti che la stessa in alcun modo consentiva.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 E DEGLI ARTT. 19, 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2015.

Il culmine dell'erroneità dell'avverso operato si ricava, altresì, dagli ulteriori atti adottati dai convenuti, e segnatamente dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato.

Iniziamo col dire che detto contratto è stato sottoscritto a distanza di giorni dal suo inizio e segnatamente in data 10.06.2022 per la semplice ragione che al 28.04.2022 il ricorrente era titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che illegittimamente i convenuti hanno ritenuto postumamente di risolvere con effetto retroattivo, evidentemente ignorando che il licenziamento, quale atto unilaterale recettizio, produce effetti nel momento in



cui la manifestazione di volontà della parte datoriale recedente giunge a conoscenza del lavoratore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1334 c.c.

La “trasformazione” del contratto di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato è pertanto illegittima, in quanto contraria a tutta la disciplina che regola, nell'ordinamento positivo, la fattispecie ed il comportamento concludente assunto dal Ministero conferma, ancora una volta, quanto l'intervenuta sentenza del Consiglio di Stato risulti del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione dell'attività di docente. Delle due, infatti l'una: o, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, si ritiene che il ricorrente non possa mettere piede a scuola, ed in tale ipotesi il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere immediatamente e definitivamente risolto; ovvero, se il pronunciamento del Consiglio di Stato non può – come non deve – incidere sul rapporto di lavoro, quest'ultimo sarebbe dovuto necessariamente continuare, essendo divenuta intangibile la situazione giuridica del ricorrente.

I convenuti, viceversa, con un comportamento che si lascia al Tribunale giudicare, hanno ritenuto di “sfruttare” sino alla fine dell'anno il ricorrente, illegittimamente trasformando il contratto a tempo indeterminato in contratto a termine fino al 30 giugno e addirittura richiamandolo, per un giorno, per sostenere gli esami finali, salvo poi lasciarlo a casa definitivamente.

A riguardo, va evidenziato che l'art. 36 del decreto legislativo 165/2001, nella versione applicabile *ratione temporis*, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato solo in ipotesi di carattere temporaneo ed eccezionale.

Detta disposizione, per il settore scuola (docenti e personale ATA), non trova applicazione solo per le supplenze del personale docente ed ATA (art. 10



comma 4 bis del decreto legislativo 368/2001, oggi trasfuso nell'art. 29 co. 2 del decreto legislativo 81/2015).

Per tutte le altre ipotesi, come quella che ci riguarda, trova applicazione il decreto legislativo 81/2015, le cui prescrizioni sono state ripetutamente violate dai convenuti.

Ed infatti:

in primo luogo, il contratto di lavoro del ricorrente relativo al periodo dal 28.04.2022 al 30.06.2022 è stato sottoscritto dopo l'inizio dello stesso e segnatamente in data 10.06.2022;

in secondo luogo, il contratto di lavoro a tempo determinato di un solo giorno (15.07.2022), sottoscritto con il ricorrente in data 19.07.2022, non è un contratto di lavoro finalizzato ad esigenze sostitutive o comunque di supplenza, ricollegandosi, come si legge in parte motiva, ai medesimi presupposti che avevano dato origine al contratto di lavoro a tempo indeterminato;

il contratto di lavoro a tempo determinato non è stato sottoscritto per esigenze temporanee ovvero eccezionali, trattandosi di esigenze assolutamente ordinarie correlate alla copertura del posto ed allo svolgimento delle attività didattiche proprie del ricorrente; prova ne sia il fatto che, per le medesime ragioni, il ricorrente è stato assunto mediante contratto a tempo indeterminato, successivamente risolto ex abrupto dai convenuti.

3. SULLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO.

Come è noto, all'esito della riforma Madia, l'apparato sanzionatorio in tema di licenziamenti dei pubblici dipendenti è stato modificato, prevedendo il



novellato art. 63 del decreto legislativo 165/2001 che il Giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle 24 mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, con condanna, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

L'ultima retribuzione percepita dal ricorrente e relativa al mese di giugno 2022 ammonta, come si evince dall'allegato prospetto paga, ad euro 1.820,88 (**doc. 18**) e lo stesso, dalla data di licenziamento, non ha prestato altra attività lavorativa né ha percepito redditi di altra natura.

Tutto quanto premesso e ritenuto, il prof. Francesco LONGOBARDI, come innanzi rappresentato e difeso

RICORRE

al Tribunale di Matera, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, voglia così provvedere:

a) dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo, per i motivi di cui in narrativa, il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro adottato giusta decreto dirigenziale prot. n. 0005061 del 16.05.2022, ricevuto in data 19.05.2022 con effetto dal 22.04.2022 e, per l'effetto ordinare ai convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, l'immediata reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro, con condanna degli stessi,



in solido, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1.820,88, nella misura massima di 24 mensilità, oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;

b) accertare e quindi dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro relativi al periodo dal 22.04.2022 al 30.06.2022 e del 15.07.2022 e la loro illegittima reiterazione per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti, pari ad un'indennità risarcitoria da 2,5 a 12 mensilità, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 81/2015;

c) accertare e quindi dichiarare illegittimi i provvedimenti di esclusione del ricorrente dalle GAE, ordinando ai convenuti l'immediata riammissione negli stessi del ricorrente.

Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CCAP nelle misure di legge, da distrarsi in favore della deducente, antistataria.

Si depositano: 1. decreto direttoriale n. 106 del 23.02.2016; 2. ordinanza TAR Lazio n. 3208 del 15.06.2016; 3. sentenza TAR Lazio n. 8035 del 20.06.2019; 4. proposta di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato dell'08.08.2018; 5. contratto a tempo indeterminato dell'01.09.2018; 6. decreto dirigenziale n. 1471 del 10.07.2019; 7. dichiarazioni del 19.03.2022; 8. sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1856 del 16.03.2022; 9. decreto direttoriale n. 15135 del 22.04.2022; 10. decreto USR Puglia, Ufficio III, n. 8831 del 28.04.2022; 11. decreto dirigenziale n. 5061 del 16.05.2022; 12. contratto a tempo determinato del 10.06.2022; 13. contratto a tempo



determinato del 19.07.2022; 14. lettera del 04.07.2022; 15. lettera del 08.09.2022; 16. decreto USR Lombardia; 17. sentenza Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7427 del 24.08.2022; 18. copia prospetto paga mese di giugno 2022.

La deducente dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminabile e che lo stesso è assoggettato al pagamento del contributo unificato nella misura di € 259,00.

Salvezze illimitate.

Matera, li 05.10.2022

avv. Francesca Chietera

